



Decreto federale concernente un credito quadro per aumentare la dotazione del fondo di rotazione a favore dell'edilizia abitativa di utilità pubblica

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 43 lettera a della legge del 21 marzo 2003² sulla promozione dell'alloggio;

visto il messaggio del Consiglio federale del 21 marzo 2018³,

decreta:

Art. 1

¹ Per promuovere un'offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati è approvato un credito quadro di 250 milioni di franchi per un periodo di dieci anni.

² Il credito quadro è utilizzato per aumentare la dotazione del fondo di rotazione gestito a titolo fiduciario e con uno scopo preciso per conto della Confederazione dalle organizzazioni mantello di operatori che svolgono un'attività di utilità pubblica nella costruzione di abitazioni.

³ Le organizzazioni mantello utilizzano le risorse federali per accordare mutui a saggi d'interesse favorevoli ai committenti di utilità pubblica che costruiscono, rinnovano o acquistano alloggi a pigioni e prezzi moderati.

1 RS 101
2 RS 842
3 FF 2018 1853

Art. 2

Il credito quadro si fonda sulle seguenti previsioni sui tassi di rincaro, sulla base dello stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del dicembre 2017 di 100,8 punti (dic. 2015 = 100):

2018: +0,3 per cento;

2019: +0,7 per cento;

2020: +0,8 per cento;

dal 2021: +1,0 per cento ogni anno.

Art. 3

¹ Il presente decreto non sottostà a referendum.

² Entrerà in vigore non appena l'iniziativa popolare «Più abitazioni a prezzi accessibili»⁴ sarà stata ritirata o respinta.

⁴ FF 2015 5171